

STATUTO

Articolo 1

È costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE TELETHON ETS**", con Sede a **Roma**.

La Fondazione ha Sede secondaria a **Milano** e a **Pozzuoli** (NA).

L'indirizzo della Sede e delle Sedi secondarie risulta dal registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art. 48 comma 1 d.lgs. 117/2017. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo nello stesso comune.

La Fondazione è tenuta a riportare, nella sua denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Articolo 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività aventi ad oggetto:

1. la ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
2. gli interventi e le prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 necessari per il raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto;
3. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno dei pazienti e loro familiari coinvolti in progetti di ricerca scientifica e/o assistenza medica finalizzata alla erogazione delle terapie innovative della Fondazione o di attività di interesse generale ai sensi della lettera u) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
4. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 necessarie per il raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto.

Scopo della Fondazione è:

- a. promuovere, sostenere e realizzare, anche sulla base del parere di una apposita Commissione Medico Scientifica, le attività di ricerca e sviluppo ed eventualmente tradurre, i risultati positivi di tali attività, al ricorrere delle opportune condizioni, in

cure, farmaci e/o terapie da rendere disponibili a favore di tutti i soggetti affetti da patologie neuromuscolari e da malattie genetiche rare anche di natura oncologica;

b. diffondere presso l'opinione pubblica la conoscenza sulle attività di ricerca scientifica condotte, sulle tematiche sociali inerenti alle malattie genetiche, nonché sui risultati conseguiti;

c. promuovere e sostenere la ricerca tecnologica finalizzata a sviluppare ausili che favoriscano l'autonomia dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari e malattie genetiche.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività di interesse generale, in Italia e all'estero, necessarie per il raggiungimento dello scopo di cui al presente articolo nonché le attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che dette attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107. Tali attività saranno meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.

Tra le attività necessarie si intendono ricomprese anche le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:

- promuovere la raccolta di fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- promuovere la raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- svolgere le attività di ricerca attraverso le università, altri enti e altre fondazioni. In tal caso i rapporti tra la Fondazione e questi ultimi soggetti saranno regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno in particolare le linee guida delle attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca, i rapporti tra la Fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività, le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento dei

beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca, le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private;

- gestire le attività di ricerca anche organizzando e amministrando in prima persona laboratori e centri di ricerca, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca, erogando borse di ricerca e di studio per medici e ricercatori italiani e stranieri tramite bandi pubblici, sostenendo progetti di altissimo profilo e ponendo in essere qualsivoglia attività strumentale e/o connessa;

- sovvenzionare, sostenere, supportare, costituire o partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione, fondazione o ente, anche societario, avente scopi analoghi;

- pubblicare testi, documenti, periodici o giornali di divulgazione scientifica, utilizzare canali di comunicazione con il proposito di diffondere e approfondire le attività di ricerca scientifica e le tematiche sociali inerenti alle malattie genetiche, nonché con il proposito di offrire una serie di servizi utili per gli utenti, tra cui esaurienti risposte su farmaci, ricerche, cure innovative, istituti ospedalieri di eccellenza ed altri argomenti correlati;

- curare la formazione di studenti e l'aggiornamento di personale docente della scuola di ogni ordine e grado attraverso in particolare ed esemplificativamente l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo;

- al fine di tradurre i risultati positivi della ricerca in cure, farmaci e/o terapie fruibili dai pazienti, sviluppare collaborazioni con enti ed istituzioni, pubblici e privati, e industrie farmaceutiche, secondo le competenze e le responsabilità di ciascuno, nonché eventualmente gestire in autonomia la produzione e distribuzione di cure, farmaci e/o terapie nei casi in cui non sarebbero altrimenti prodotte e/o distribuite dagli operatori del mondo farmaceutico;

- proteggere la proprietà intellettuale generata dai progetti di ricerca finanziata e valorizzarla anche attraverso operazioni di trasferimento tecnologico;

- acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, anche, eventualmente, al fine di sostenere i bisogni residenziali temporanei dei pazienti e dei loro familiari coinvolti in progetti di ricerca scientifica e/o assistenza medica finalizzata alla erogazione delle terapie innovative della Fondazione;

- stipulare contratti, intese e convenzioni con istituti, enti, associazioni, organismi e società commerciali.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) i beni donati come risulta dall'Atto Costitutivo;
- b) contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche non profit, esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i fondi raccolti presso persone giuridiche (pubbliche o private), persone fisiche, anche con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e che siano esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsivoglia altro titolo e che siano esplicitamente destinati al patrimonio;
- e) le somme prelevate dai redditi, di cui al successivo articolo 4, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del patrimonio della Fondazione stessa.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui all'articolo 3;
- b) delle somme che pervengano alla Fondazione da altri enti o da privati interessati ai suoi fini;
- c) delle somme raccolte attraverso la raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- d) delle somme - che derivino da alienazioni di beni facenti parte del proprio patrimonio - le quali vengano destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) delle somme che pervengano alla Fondazione a seguito di attività imprenditoriali o commerciali, i cui proventi saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone di introiti a qualunque titolo percepiti, di avanzi di gestione, di eventuali utili e di proventi del proprio patrimonio nonché di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendosi esplicito divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale, se nominato;
- l'Organo di controllo.

Ogni carica è gratuita, fatta eccezione per i compensi degli organi di controllo e di vigilanza e fatto comunque salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico o per specifica delibera del Consiglio di Amministrazione. È altresì fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi per i singoli Consiglieri, a fronte di specifici incarichi, dopo aver sentito l'Organo di controllo.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri e potrà essere aumentato fino a quindici, mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che, in proposito, delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti,.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi o per il diverso periodo stabilito alla loro nomina, scadono alla data della riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

In ogni caso gli amministratori uscenti conservano i poteri di amministrazione fino alla data di accettazione di tutti i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione divenga inferiore a sette, il Consiglio potrà essere convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Segretario Generale, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età, per l'integrazione.

La durata della carica dei nuovi membri, dovrà essere coincidente con quella dei membri già in carica, di modo che ad unica scadenza si procederà al rinnovo dell'intero organo amministrativo.

Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione si riduca a meno di cinque, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Presidente o, in sua vece, il Segretario Generale, se nominato, o il Consigliere più anziano di età convocheranno immediatamente il Consiglio stesso, per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino all'accettazione della carica da parte del nuovo organo amministrativo, il Consiglio decaduto avrà solo il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione.

Quando il consigliere nominato non accetti per iscritto la

carica, entro quindici giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata.

Almeno uno dei componenti del consiglio deve essere scelto tra persone che hanno maturato esperienza in enti impegnati nella distrofia muscolare; nel caso il consiglio sia composto di nove o più componenti, almeno un altro componente deve essere scelto tra persone che hanno maturato esperienza in enti impegnati in malattie genetiche rare.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

- predisporre i programmi e le linee guida per la gestione della Fondazione;
- invitare, ove lo ritenga opportuno, a mezzo del Presidente, alle proprie riunioni, consulenti (anche esterni alla Commissione Medico Scientifica) di primo piano nel campo della biomedicina, che potranno fornire pareri orientativi non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti degli uffici organizzativi ed amministrativi al fine di riceverne chiarimenti ed informazioni sulle attività di gestione ovvero consulenti esterni che ritenga utili per i lavori del Consiglio di Amministrazione.
- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- deliberare sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- stipulare convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- verificare l'impiego dei contributi concessi;
- ratificare gli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal proprio Presidente o persona dallo stesso delegata nei casi di inderogabile necessità ed urgenza;
- determinare le linee guida ed i poteri di firma per la gestione dei conti correnti e per le operazioni bancarie;
- costituire comitati consultivi (*Advisory Board*), temporanei o permanenti, atti a supportare le decisioni strategiche del Consiglio di Amministrazione con pareri non vincolanti, determinandone la composizione, che potrà includere anche membri esterni, l'ambito di azione, lo scopo ed, eventualmente, le norme di funzionamento;
- delegare tutti o parte dei suoi poteri e delle sue funzioni, anche aventi esclusivamente natura consultiva, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, fatta eccezione per le attribuzioni appresso indicate;
- nominare direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone la durata e i poteri.

- individuare, sulla base dei contenuti del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107, le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dalla Fondazione.

Nelle ipotesi sopra indicate i consiglieri delegati, i direttori e i procuratori hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono in alcun caso essere oggetto di delega: la modifica dello Statuto e/o dell'atto costitutivo, lo scioglimento della Fondazione, l'istituzione di una Commissione Medico scientifica e la nomina dei relativi membri, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e del bilancio sociale.

Esso deve essere convocato almeno due volte l'anno (la prima per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale e la seconda per l'approvazione del bilancio di previsione) e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per le delibere di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e la delibera è valida se presa a maggioranza dei presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, la delibera è valida se presa a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Rientrano tra le delibere di straordinaria amministrazione quelle relative alla nomina del Presidente; alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; alle modifiche dello Statuto e/o dell'atto costitutivo; alla devoluzione del patrimonio; allo scioglimento della Fondazione se lo scopo della stessa divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza.

In tal caso il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

Nell'avviso di convocazione può stabilirsi che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

omettendo l'indicazione di un luogo fisico. In tal caso, nello svolgimento della riunione dovranno essere rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche al di fuori del Comune dove ha sede legale la Fondazione, ma comunque avvenire con la contemporanea presenza nella medesima sede, del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, e del segretario incaricato della verbalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso e, in caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione è convocato, con le medesime modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario verbalizzante e firmati dal Segretario stesso e dal Presidente, salvo che sia richiesto l'intervento di un notaio.

Articolo 7

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermato. In ogni caso, la durata della carica del Presidente dovrà essere coincidente con quella dei membri del Consiglio di Amministrazione già in carica, di modo che ad unica scadenza si procederà al rinnovo dell'intero organo amministrativo e del suo Presidente.

Qualora la persona designata come Presidente non sia già membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso dovrà prima essere cooptato in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione. Nell'ambito di tutti i poteri conferitigli, il Presidente potrà nominare procuratori determinandone le attribuzioni e conferire delega a persone facenti parte dei propri uffici organizzativi ed amministrativi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della

Fondazione;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale, se nominato, o di procuratori speciali;

- in caso di urgenza e necessità adotta atti di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo, nella sua prima adunanza successiva. La sottoscrizione del Presidente attesta la ricorrenza dell'urgenza e della necessità per l'adozione dell'atto di straordinaria amministrazione in luogo del Consiglio di amministrazione.

Il Vicepresidente è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica per tre esercizi, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermato.

In ogni caso, la durata della carica del Vicepresidente dovrà essere coincidente con quella dei membri del Consiglio di Amministrazione già in carica.

Il Vicepresidente ha il compito di fare le veci del Presidente in tutti i casi di temporanea indisponibilità ed assenza di quest'ultimo.

La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento (indisponibilità ed assenza) del Presidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione può, se ritenuto necessario per una migliore gestione della Fondazione, nominare tra i suoi membri un Segretario Generale, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei membri in carica, il quale ha il compito di curare l'esecuzione e l'adempimento delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Per tali compiti egli ha piena delega ivi inclusa la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Segretario Generale, nell'ambito delle linee guida del Consiglio di Amministrazione, ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione e sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative e organizzative della Fondazione.

Qualora il Segretario Generale lasci la carica, a nominare l'eventuale successore provvederà il Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare con la maggioranza assoluta dei membri in carica.

Articolo 9

La Fondazione si avvale, per tutto quanto attiene ai pareri di cui all'art. 2 del presente Statuto, di una Commissione Medico Scientifica, istituita dal Consiglio di

Amministrazione che ne determina i principi per la selezione dei componenti e per il funzionamento.

I membri vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore incaricato nel rispetto dei principi dettati dal Consiglio di Amministrazione e tra essi sono designati il Presidente ed il Vicepresidente.

La Commissione Medico Scientifica ha il compito di valutare i progetti di ricerca presentati dalla Fondazione, allo scopo di formulare pareri in merito alla validità ed innovatività degli stessi nel campo delle malattie di origine genetica.

Le valutazioni potranno essere condotte da tutti i membri della Commissione Medico Scientifica o da parte di essi a seconda del numero dei progetti di ricerca da valutare e/o dei settori di competenza nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite.

In base alla tipologia del progetto di ricerca da valutare, la Commissione Medico Scientifica potrà essere supportata da esperti esterni (cosiddetti "Revisori esterni") che, individuati ad hoc dal direttore incaricato si rendano disponibili a tal fine.

Per particolari iniziative di finanziamento la Fondazione potrà avvalersi di Commissioni di esperti ad hoc, istituite dal direttore incaricato che ne nomina i membri.

I pareri espressi dalla Commissione Medico Scientifica e dalle Commissioni di esperti ad hoc sono vincolanti unicamente per la definizione delle priorità di finanziamento sulla base del merito scientifico e il Consiglio di Amministrazione procederà all'attribuzione di fondi sulla base di tali pareri.

Il Presidente o il Vicepresidente o il Segretario Generale, se nominato, o anche due consiglieri congiuntamente tra loro, potranno attribuire fondi e attivare progetti di ricerca, salva successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio per chiudersi il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale faranno riferimento a tali periodi. Il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, predisposti dagli uffici amministrativi o da altri uffici preposti, sono esaminati, ciascuno per le proprie competenze, dall'Organo di controllo, di cui al successivo art. 11, e dal Revisore Esterno o Società di Revisione, di cui al successivo art. 12 al fine di ottenere le loro rispettive e previste relazioni e attestazioni.

Il Presidente, o il Segretario Generale, se nominato, o il Direttore amministrativo e finanziario, o un Consigliere delegato o funzione da questi delegata, condivide e sottopone ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di

controllo e al Revisore Esterno o alla Società di Revisione il progetto del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, predisposti come precedentemente specificato, almeno 30 giorni prima la data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. In sede deliberativa il progetto del bilancio consuntivo e del bilancio sociale sono presentati unitamente alle relazioni e attestazioni dell'Organo di controllo e del Revisore Esterno o della Società di Revisione, secondo quanto di competenza. L'iter approvativo si conclude entro i sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario.

Là dove non dispongano norme di legge, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo e del Revisore Esterno o della Società di Revisione, ad indicare quali sono le scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie della Fondazione.

Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell'art. 87, comma 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, verrà redatto uno specifico rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, da inserire all'interno del bilancio consuntivo.

Articolo 11

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 cod. civ. I membri effettivi e supplenti dell'Organo di controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al citato art. 2397.

L'Organo di controllo vigila e verifica nel corso dell'esercizio con periodicità almeno trimestrale la gestione della Fondazione. In particolare, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, esamina il bilancio consuntivo, secondo quanto di competenza, predisposto dagli uffici amministrativi al fine di predisporre la relativa relazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso Decreto.

L'Organo di controllo vigila altresì sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nel rispetto delle competenze dello specifico Organismo di Vigilanza ove istituito. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati. I membri dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I membri dell'Organo di controllo che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Articolo 12

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un Revisore Esterno o una Società di Revisione, scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che il bilancio di esercizio e le scritture contabili siano conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Articolo 13

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione delibera lo scioglimento, con le maggioranze previste all'art. 6 dello Statuto, se lo scopo della stessa divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, alle norme del Codice Civile nonché alle leggi applicabili in materia.

Articolo 15

La Fondazione è stata riconosciuta con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.